

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2022

**che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
- (2) Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l'attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione <sup>(4)</sup>, il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all'anno scolastico 2023/2024 e successivi.

<sup>(1)</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

- (4) Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell'Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l'esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* seguenti:

«3 *bis*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 *ter*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell'ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l'anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 *quater*. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---